

# Decreto federale sul nuovo ordinamento delle disposizioni costituzionali nel settore della formazione

del 16 dicembre 2005<sup>1</sup>

---

La Costituzione federale<sup>2</sup> è modificata come segue:

*Art. 48a<sup>3</sup> cpv. 1 lett. b e c, nonché cpv. 3*

<sup>1</sup> Su domanda dei Cantoni interessati, la Confederazione può dichiarare di obbligatorietà generale i trattati intercantionali conclusi nei settori seguenti o obbligare determinati Cantoni a parteciparvi:

- b. scuola, relativamente agli ambiti di cui all'articolo 62 capoverso 4;
- c. scuole universitarie cantonali;

<sup>3</sup> *Concerne soltanto il testo francese.*

*Art. 61a* Spazio formativo svizzero

<sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell'ambito delle rispettive competenze a un'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero.

<sup>2</sup> La Confederazione e i Cantoni coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure.

<sup>3</sup> Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni s'impegnano altresì affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società.

*Art. 62 cpv. 2 e 4-6*

<sup>2</sup> I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottosta alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita.

<sup>4</sup> Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie.

<sup>5</sup> La Confederazione disciplina l'inizio dell'anno scolastico.

<sup>6</sup> È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all'elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze.

<sup>1</sup> FF **2005** 6457

<sup>2</sup> RS **101**

<sup>3</sup> Nel tenore della modifica del 3 ott. 2003 (FF **2003** 5745, **2005** 849).

*Art. 63*          Formazione professionale

<sup>1</sup> La Confederazione emana prescrizioni in materia di formazione professionale.

<sup>2</sup> In questo settore, promuove la diversità e la permeabilità dell'offerta.

*Art. 63a*          Scuole universitarie

<sup>1</sup> La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici.

<sup>2</sup> La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti.

<sup>3</sup> La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali.

<sup>4</sup> Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento.

<sup>5</sup> Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi.

*Art. 64 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione.

<sup>2</sup> Può subordinare il suo sostegno in particolare all'assicurazione della qualità e al coordinamento.

*Art. 64a*          Perfezionamento

<sup>1</sup> La Confederazione stabilisce principi in materia di perfezionamento.

<sup>2</sup> Può promuovere il perfezionamento.

<sup>3</sup> La legge ne determina i settori e i criteri.

*Art. 65 cpv. 1*

<sup>1</sup> La Confederazione rileva i dati statistici necessari sullo stato e l'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società, della formazione, della ricerca, del territorio e dell'ambiente in Svizzera.

*Art. 66, rubrica e cpv. 1*

## Sussidi all'istruzione

<sup>1</sup> La Confederazione può sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia di sussidi all'istruzione concessi a studenti di scuole universitarie e di altri istituti superiori. Può promuovere l'armonizzazione intercantonale dei sussidi e stabilire principi per la loro concessione.

*Art. 67<sup>A</sup>, rubrica e cpv. 2*

## Promozione dell'infanzia e della gioventù

<sup>2</sup> A complemento delle misure cantonali, la Confederazione può sostenere l'attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti.

*Esito della votazione popolare ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> La presente modifica costituzionale è stata accettata dal popolo e dai Cantoni il 21 maggio 2006.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Conformemente all'articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre 1976<sup>6</sup> sui diritti politici, essa è entrata in vigore il 21 maggio 2006.

8 agosto 2006

Cancelleria federale

<sup>4</sup> Nel tenore della modifica del 3 ott. 2003 (FF **2003** 5745, **2005** 849).

<sup>5</sup> FF **2006** 6177

<sup>6</sup> RS **161.1**

